



L'attività negoziale della P.A.

Le Competenze degli Organi Scolastici nell'attività contrattuale - Premessa

- E' opportuno ricordare che l'art. 4 del D.L.vo n°165/2001 prevede la separazione tra le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo - che sono affidate agli organi di governo - e le funzioni di gestione, che sono attribuite alla Dirigenza (Dirigente Scolastico).
- Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi e verificano la rispondenza dei risultati della gestione rispetto agli indirizzi impartiti.
- Al Dirigente competono i compiti di gestione.

Le Competenze degli Organi Scolastici nell'attività contrattuale - Premessa

- Nella scuola, tuttavia, a causa della mancata riforma degli Organi Collegiali, l'organo di governo – ovvero il Consiglio di Istituto – continua a cumulare competenze di indirizzo e talune competenze di gestione.
- Ne consegue che le attribuzioni del Consiglio, come risultanti dall'art. 5 del T.U. 297/94, sono in contrasto con i principi dell'autonomia amministrativa introdotti dal D.P.R. n. 275/1999 e con la qualifica dirigenziale assegnata ai Capi d'Istituto per effetto dell'art. 25 del D.L.vo n°165/2001.

Le Competenze degli Organi Scolastici nell'attività contrattuale - Premessa

- Su tale contrasto si è pronunciato il Consiglio di Stato che ha ritenuto prevalente il citato art. 25, in base al principio della successione della legge nel tempo (*ius superveniens* - abrogazione implicita per incompatibilità della legge precedente rispetto alla nuova legge - [Adunanza della sezione seconda 27 ottobre 1999 - N° sezione 1603/99](#)).
- Pertanto, al Dirigente Scolastico devono essere riconosciute le funzioni di gestione in precedenza esercitate dal Consiglio d'Istituto.
- **La responsabilità gestionale del DS è espressamente indicata all'art. 3 del DI 129/2018 “Regolamento di contabilità scolastica”**

Attività negoziale autonoma del Dirigente Scolastico

E' finalizzata all'attuazione del programma annuale nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto

Più ampia capacità negoziale per stipulare:

Convenzioni

Accordi

Contratti

Reti di scuole

Costituzione e partecipazione a consorzi

Attività negoziale

- Senza autorizzazioni di organi esterni con libertà di mezzi giuridici (accordi, protocolli, ecc.)

Competenza: è del Dirigente (o suo delegato
Direttore o Collaboratore - art. 44 c.3 D.I 129/2018
– per lo svolgimento di singole attività negoziali)
con la collaborazione del DSGA (istruttoria)

Limiti:

- per il raggiungimento e nell'ambito dei fini istituzionali
- Nel rispetto delle deliberazioni del C.d.i (art. 45)

Attività negoziale

Interventi del Consiglio di Istituto sull'attività negoziale (art. 45 , c.1)

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale,
- e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) **alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria.**
- j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni

Attività previa deliberazione del Consiglio

Attività negoziale

Interventi del Consiglio di Istituto sull'attività negoziale (art. 45, c.2)

**Attività
subordinata
ai criteri e
limiti
stabiliti dal
Consiglio**

- a) **affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;**
- b) contratti di sponsorizzazione con preferenza a soggetti che per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza
- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 .

Attività negoziale


Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale (Art. 48)

Relazione dell'attività contrattuale al Consiglio

- 1 Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di istituto e pubblicati su Amministrazione trasparente (richiamo alla legge 241/90)
- 3 Una relazione sull'attività negoziale è presentata semestralmente dal dirigente dell'istituzione scolastica al Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.


Attività Negoziale: insieme di procedure che l'Istituto mette in atto per compiere negozio giuridico

Fase del diritto pubblico:
Scelta del contraente



Supremazia della P.A.

Fase del diritto privato:
Contrattualizzazione
del rapporto



La P.A. agisce come
soggetto privato in
rapporto paritetico

Negoziio giuridico: manifestazione di volontà diretta ad effetti giuridici che l'ordinamento riconosce e garantisce, ovvero dichiarazione con la quale il soggetto regola i propri interessi nei rapporti con altri soggetti

La scelta del contraente per la P.A (ante D.lgs 163/06 (ora 50/2016) - Legge n. 2440/23 – RD n. 827/24):

- **Asta Pubblica**
- **Licitazione Privata**
- **Trattativa Privata**
- **Appalto concorso**

■ **I tipi di Contratto stipulati dalla P.A:**

- 1. Tipici o nominati (previsti dal C.C.) : es. contratti di scambio o consensuali**
- 2. Contratti atipici: es. co.co.co ex art. 409 c.p.c.**
- 3. vietati i contratti aleatori ad esclusione delle assicurazioni (contratti a prestazioni corrispettive o bilaterale)**

requisiti del contratto

- l'accordo delle parti,
- la causa (la causa è data dalle ragioni che muovono le parti a contrarre),
- l'oggetto (per oggetto il codice civile intende la prestazione, un bene materiale, un fatto - l'oggetto deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile),
- la forma quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità
- Ex art.1325 del codice civile

I contratti di diritto comune


- ❖ I contratti di diritto comune conclusi dalla P.A. si classificano in :
- ❖ **contratti attivi** se procurano all'Amministrazione un introito (es. contratto attraverso il quale viene venduto un bene mobile o immobile)
- ❖ **contratti passivi** se comportano l'erogazione di pagamenti (e. contratto di fornitura di beni e/o servizi).

L'asta pubblica

- L'asta pubblica disciplinata dal R.D. n. 827/1924 (regolamento di contabilità generale dello Stato) è di normale applicazione nei contratti attivi per la PA, ad esempio quando la stessa debba vendere un bene


Già il D.Lgs n. 163/2006 aveva regolato in modo sistemico le procedure contrattuali relative ai lavori e alla fornitura di beni e servizi in ambito pubblico, rinominando e ridefinendo parzialmente le procedure di gara

Asta Pubblica



Procedura Aperta


Licitazione Privata



Procedura Ristretta

Appalto concorso

Trattativa Privata



Procedura Negoziata

PROCEDURA NEGOZIATA

A FFIDAMENTO DIRETTO

**Acquisti sotto soglia ex art. 36
D.Lgs 50/2016**

Definizioni e distinzioni

- **Appalto**

Art. 1655 c.c. - L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro

Art. 3, c. 1, lett. ii) Dlgs 50/16 – Contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi

- Esempi
- fornitura di beni
- prestazione di servizi (assicurazioni, noleggi attrezzature, viaggi istruzione, ecc)
- esecuzione di lavori (residuale)

Definizioni e distinzioni

- **Concessione di servizio**

- contratto tramite il quale la PA **“concedente”** accorda a un privato **“concessionario”** la gestione di un’attività economica redditizia, assumendone il relativo rischio, nei confronti di soggetti terzi destinatari del servizio
- Può prevedere il pagamento di un canone in favore del concedente
- La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio
- Esempi:
 - Bar interno
 - Distributori di snack, bevande, frutta

PRECISAZIONI – Contratti di lavoro autonomo (1)

- Il codice dei contratti non si applica ai Contratti di lavoro autonomo che trovano ragione nell'art. 7, c. 6 del d.lgs. 165/2001 (vedi Circolare DFP 2/2008 interpretativa della legge 244/2007)
- Contratti d'opera con “esperti esterni” – lavoro autonomo
 - “Contratto d'opera” (art. 2222 c.c.)
 - “Contratto d'opera intellettuale” (art. 2229 c.c.)
- Per «prestazione d'opera» si intende lo svolgimento di attività proprie della PA ricorrendo ad esperti esterni in quanto priva di adeguate competenze (RSPP, psicologo, ecc.)
- Non è prevista l'acquisizione di CIG (*non sono contratti di appalto – FAQ ANAC A8 – C7*)

PRECISAZIONI – Contratti di lavoro (2)


- Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere al lavoro autonomo nei casi previsti dall' art. 7, c. 6 del D.lgs. 165/2001
- Il reperimento degli esperti deve avvenire tramite *avviso pubblico* sul sito internet (il limite dei 10.000 € o altra soglia non opera in relazione alla scelta di esperti esterni)
- Il DI 129/2018 , art. 45, c. 2, prevede l'adozione di apposito regolamento del CdI
- La Circolare DFP 2/2008 riporta in allegato lo «Schema di regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
- **Anche il M.I. con nota prot. n. 25415 del 4/11/2021 ha fornito lo “Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018”**
- E' fatto obbligo di pubblicare sul sito apposito schema contenente l'oggetto, il compenso ed i nominativi degli esperti (D.lgs. 33/2013 e legge 244/2007)

8. incarichi personale interno e contratti con personale esterno

L'art. 43, comma 3, del D.I. 129/2018 prevede la possibilità per le Scuole di **stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività di insegnamenti**. Al fine di **supportare le Istituzioni scolastiche nel superamento delle difficoltà che incontrano nell'affidamento di incarichi individuali** e di omogeneizzarne le relative procedure di selezione, il **MIUR ha messo a disposizione apposite istruzioni (quaderni)**. L'iter da adottare per il conferimento degli incarichi è suddiviso nelle seguenti fasi:

- | | | |
|----------|--|--|
| 1 | <i>In via preliminare, l'Istituzione scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili al proprio interno le risorse professionali di cui necessita*</i> | › Pubblicazione sul sito web della Scuola di un avviso di selezione rivolto al personale interno |
| 2 | <i>Nel caso in cui si riscontri l'impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno e si ritenga che le prestazioni di cui si necessita assumano i caratteri di un vero e proprio "appalto di servizi", la Scuola dovrà indire un'apposita procedura di affidamento disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici</i> | › Affidamento mediante le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. |
| 3 | <i>Eventuale ricorso a personale di altre Istituzioni mediante collaborazioni plurime come previsto dall'art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007</i> | › Pubblicazione sul sito web della Scuola di un avviso di selezione rivolto a personale di altri Istituti scolastici |
| 4 | <i>In via residuale, ricorso al <u>personale esterno</u> secondo la procedura di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto dei presupposti ivi specificati</i> | › Pubblicazione sul sito web della Scuola di un avviso di selezione rivolto a <u>soggetti esterni</u> |

8. incarichi personale interno e contratti con personale esterno



Codice dei Contratti: metodi di scelta del contraente

- ❖ **La procedura aperta**, come dice il nome, è una procedura aperta a qualunque concorrente
- ❖ **La procedura ristretta** è una procedura alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati (scelti attraverso una fase di preselezione)
- ❖ **La procedura negoziata** è una procedura in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

La procedura negoziata (procedura in deroga)

- Salvo i casi previsti dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016 (acquisti sotto soglia) è possibile fare ricorso a questa procedura solo nei seguenti casi:
- ❖ Irregolarità o inammissibilità delle offerte presentate in una procedura aperta o ristretta;
- ❖ Assenza di offerte o inappropriatezza delle stesse in una procedura aperta o ristretta;
- ❖ qualora, per ragioni di natura tecnica , il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato
- ❖ nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.
- ❖ In ogni caso la p.a. deve adeguatamente motivare il ricorso alla trattativa privata

La procedura negoziata Art. 63 Dlgs 50/16

- Per appalti sopra soglia, è possibile fare ricorso a questa procedura solo nei seguenti casi:
 - ❖ Irregolarità o inammissibilità delle offerte presentate in una procedura aperta o ristretta;
 - ❖ Assenza di offerte o non appropriatezza delle stesse in una procedura aperta o ristretta;
 - ❖ qualora, per ragioni di natura tecnica , il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato
 - ❖ nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.
 - ❖ In ogni caso la p.a. deve adeguatamente motivare il ricorso alla procedura negoziata

La procedura negoziata Art. 63 Dlgs 50/16

- Sono considerate **irregolari** le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.
- Sono considerate **inammissibili** le offerte:
 - a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando con cui si indice la gara;
 - b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
 - c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
 - d) che non hanno la qualificazione necessaria;
 - e) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

La procedura negoziata Art. 63 Dlgs 50/16

- Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti :
- nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
- la durata di tali contratti e dei **contratti rinnovabili** non può comunque di regola superare i tre anni;

Calcolo del valore dell'appalto - Art. 35 Dlgs 50/16

- Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.
- Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Procedimento di evidenza pubblica

L'evidenza pubblica, secondo la legge italiana, è la **procedura principale necessaria con la quale la pubblica amministrazione italiana svolge la sua attività negoziale** nell'individuazione di un contraente per il reperimento sul libero mercato di forniture, servizi e opere, come ad esempio nel caso dell'appalto.

1. **FASE DELIBERATIVA** (il soggetto pubblico accerta la necessità di una determinata operazione determina il contenuto di tale contratto ed autorizza un organo a svolgere l'attività necessaria alla conclusione dello stesso)
2. **SCELTA DEL CONTRAENTE** (da svolgersi secondo le norme di contabilità nazionale)
3. **AGGIUDICAZIONE** (atto con il quale viene formalmente individuato il contraente e si conclude il contratto)
4. **STIPULAZIONE** (ha spesso una funzione solo formale poiché la conclusione del contratto si ha già con l'aggiudicazione; ciò non avviene in caso di trattativa privata, dove la stipulazione è necessaria anche a fini sostanziali)
5. **APPROVAZIONE** (quando richiesta condiziona la produzione degli effetti del contratto già concluso – non si applica alla scuola)

Sintesi delle fasi della procedura d'affidamento

- **Determina dirigenziale di avvio (FONDAMENTALE)**
 - In base alle delibere del CdI e a quanto previsto nel Programma Annuale, individua gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e i criteri di selezione delle offerte
 - Approva alcuni atti di gara (inviti, capitolato, disciplinare)
- **Istruttoria curata dal RUP (responsabile unico procedimento)**
 - Comprende la richiesta di CIG, l'invio delle lettere d'invito, la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria e la relativa conferma
- **Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva**
 - Obbligo di motivazione delle scelte
 - Efficace solo dopo verifica del possesso da parte dell'OE aggiudicatario dei requisiti prescritti
- **Stipula del contratto**

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Principi

- ❖ Le novità più rilevanti si registrano non tanto in relazione ai contratti di appalto di valore superiore alla soglia comunitaria quanto piuttosto in relazione ai contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria (artt. 122 e ss.) ed ai contratti degli enti pubblici non qualificabili come appalti
- ❖ In relazione a tali contratti, in adesione all'obbligo imposto dalle ultime direttive comunitarie (Direttive 2004/17 2004/18), la norma impone l'applicazione delle disposizioni dei Trattati CE in tema di concorrenza, trasparenza e libertà di circolazione

D. Lgs 50/2016 - Correttivo Codice appalti

<http://biblus.acca.it/correttivo-codice-appalti-tutte-le-modifiche-apportate-al-dlgs-n-502016/>

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Contratti Pubblici/LineeGuida/_lineeGuida4

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Contratti Pubblici/LineeGuida/_lineeGuida8

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI –

D.Lgs 50/2016 – Programma delle acquisizioni - art. 21

- Le PA adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (e il programma triennale dei lavori pubblici), nonché i relativi aggiornamenti annuali e sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio.
- Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro
- Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro
- I programmi sono pubblicati sul sito internet della PA

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI –

D.Lgs 50/2016 – Programma delle acquisizioni - art. 21

- La previsione normativa trova coerenza anche con quanto previsto per le II. SS. in relazione alle esigenze didattiche indicate nel POF/PTOF
- Infatti:
 - Il comma 14 dell'art. 1 della legge 107/2015, modificando l'art. 3 del D.P.R. 275/1999, dispone che “il piano indica altresì... il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali...”
 - Il fabbisogno di acquisizione di beni e servizi deve essere obbligatoriamente previsto anche nelle schede finanziarie di cui si compone il Programma Annuale (D.I. 129/2018)

D.Lgs 50/2016- Principi di aggiudicazione ed esecuzione - art. 31

- ❖ L'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici deve rispettare i principi di economicità (subordinabile alle esigenze sociali, alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico), efficacia, tempestività e correttezza
- ❖ L'affidamento deve tenere conto anche dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità secondo le regole del codice

Criteri di aggiudicazione del contratto – Art. 95 DLgs 50/2016

- ❖ prezzo più basso
- ❖ offerta economicamente più vantaggiosa
(risultante da un mix di prezzo ed elementi
di qualità del servizio o del prodotto
previamente individuati
dall'amministrazione)

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – D.Lgs 50/2016 NOVITA'

- Subito operativo il criterio prioritario di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento
- Il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** diventa quello **preferenziale nella scelta del contraente** ed è stato reso obbligatorio in alcuni campi in cui è fondamentale l'utilizzo di manodopera (es. servizi di pulizia, servizi sociali ed assistenziali, ristorazione ospedaliera e per i servizi scolastici).
- L'offerta economicamente più vantaggiosa dovrà essere utilizzata obbligatoriamente:
 - nell'affidamento dei **servizi di ingegneria e architettura** e di altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo **superiore a 40 mila euro**.
 - Per i contratti di servizi e le forniture di **importo pari o superiore a 40.000 euro** caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – D.Lgs 50/2016 – Criteri aggiudicazione – Art. 95

- Il massimo ribasso pertanto si può usare:
 - per i servizi e le forniture **con caratteristiche standardizzate** o le cui condizioni sono definite dal mercato

Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa (Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016)

- Viene ricordato, elencandone i casi, che il comma 4, dell'art. 95, stabilisce che può - e non deve - «essere utilizzato il criterio del minor prezzo»
- Le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato.
- Fondamentale pertanto la chiarezza ed esaustività della determina a contrarre

Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa (Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016)

- I criteri di valutazione dell'OEPV devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno riveste rispetto agli altri nonché ai bisogni della stazione appaltante.
- **La somma dei pesi deve essere pari a 100 punti** da ripartire tra il punteggio assegnato alla componente prezzo, il punteggio assegnato alla componente qualitativa dell'offerta e il punteggio per i criteri premiali (che devono rappresentare una componente limitata del punteggio complessivo, in modo da non modificare l'oggetto dell'affidamento).
- C'è quindi la possibilità di inserire tra i criteri di aggiudicazione anche elementi soggettivi premiali (possessione di certificazioni di qualità, rating di legalità, posseduti dall'impresa).
- Le stazioni appaltanti possono imporre un livello minimo qualitativo, determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere per determinati criteri

Correttivo Codice appalti (Dlgs 56/2017) – modifica art. 95

- 10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. *disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – D.Lgs 50/2016 – Art. 36 (contratti sotto soglia) riscrive l'art. 125 del D.Lgs 163/2006

- L'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 non cita espressamente l'obbligo di adozione di un Regolamento interno per predeterminare i casi e le voci di spesa ammesse, ma le Linee Guida 4 ne prevedono comunque l'adozione ex DI 129/2018, **soprattutto ai fini motivazionali per l'affidamento diretto**
- E' più semplice delle procedure ordinarie (sempre esperibili)
- Non vengono emanati bandi ma inviti
- Verifica dei requisiti necessaria per il solo aggiudicatario
- Permangono le questioni della difficoltà di individuazione dei cinque (o più) operatori economici da invitare

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – D.Lgs 50/2016 – Art. 36 (contratti sotto soglia) **aggiornata all'art. 51 della legge n. 108 del 2021** - PROCEDURE DI ACQUISTO (fino 30 giugno 2023)

- Per i lavori di importo fino a **150 mila euro** e per forniture e servizi di importo fino a **€ 139.000,00 affidamento diretto**, *(anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, anche senza consultazione di più operatori economici [...] e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione).*
- per l'affidamento di lavori tra i **150 mila euro e 1 milione di euro** e per l'affidamento di forniture e servizi **sopra 139 mila euro e fino alla soglia comunitaria**, procedura negoziata senza bando, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, previa consultazione di almeno **5** operatori, **a seguito di indagine di mercato o costituzione di albo fornitori.**
- per l'affidamento di lavori sopra il milione di euro e **fino alla soglia comunitaria**, procedura negoziata senza bando, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, previa consultazione di almeno **10** operatori, **a seguito di indagine di mercato o costituzione di albo fornitori.**
- Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (CONSIP).

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – D.Lgs 50/2016 – Art. 32 , comma 2, (Fasi delle procedure di affidamento) – testo dopo DLGS 56/2017 (correttivo appalti)

- Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – D.Lgs 50/2016 – IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE – Linee guida n. 4 ANAC

- **Si applica** il principio di rotazione
 - in riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
 - opera nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – D.Lgs 50/2016 – IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE – Linee guida n. 4 ANAC

- Non si applica il principio di rotazione
 - il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato (manifestazione di interesse) e non vi sia alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione
 - La stazione appaltante in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), suddivide gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – D.Lgs 50/2016 –

Le verifiche ex art. 80

- Le stazioni appaltanti espletano le verifiche ex art. 80 consultando **la pertinente documentazione detenuta da enti certificatori:**
- il **certificato del casellario giudiziario** (o documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria/amministrativa) per verifiche sull'assenza di condanne penali contemplate dal primo comma dell'art. 80;
- la documentazione tratta dalla **banca dati nazionale antimafia** e le **white list antimafia**, per verifiche sull'assenza di misure interdittive previste dalla normativa antimafia o di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- **certificazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate**, per accertamenti relativi al regolare pagamento di imposte e tasse;
- il **Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC)** acquisito presso INPS/INAIL/enti di previdenza, per accertamenti sui contributi previdenziali e assistenziali;
- documentazione varia per verificare assenza delle situazioni previste dal quinto comma dell'art. 80, tratta da: **casellario informatico di ANAC** (per verifiche ex art. 80, comma 5, lett. a, c, f-ter, g, h, l), **visure camerali** (verifiche ex art. 80, comma 5, lett. b), **certificato dei carichi pendenti** (verifiche ex art. 80, comma 5, lett. c), **anagrafe delle sanzioni amministrative** (verifiche ex art. 80, comma 5, lett. f), **certificato di ottemperanza delle norme sul diritto al lavoro dei disabili** (verifiche ex art. 80 comma 5 lett. i).
- **Tutti certificati e gli altri documenti hanno una durata di sei mesi dalla data del rilascio possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto.**

Le verifiche ex art. 83

- L'articolo 83 comma 1 prevede che i criteri di selezione riguardano esclusivamente:
 - a) i requisiti di idoneità professionale (iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali);
 - b) la capacità economica e finanziaria (fatturato minimo annuo non superiore al doppio dell'appalto , compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto , ; informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività, livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo almeno pari al valore dell'appalto) .
 - c) le capacità tecniche e professionali (presenza di risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità).

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – D.Lgs 50/2016

- Risorse
- <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici/LineeGuida>
- http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
- http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062
- <http://www.forumpa.it/riforma-pa/ecco-le-principali-novita-del-nuovo-codice-appalti>

La soglia comunitaria

- E' rideterminata con Regolamento comunitario ogni due anni
- L'elemento decisivo per stabilire quando è necessario applicare la normativa comunitaria è quello della individuazione del **valore economico o prezzo del contratto**
- gli importi dei contratti, ai fini della individuazione del superamento o meno della soglia, vanno calcolati **esclusa IVA**.

La soglia comunitaria

- ❖ Per i settori ordinari*, dal 1/1/2022 i nuovi importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria sono i seguenti:
 - **140.000 euro** per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da autorità governative centrali (ministeri, enti pubblici nazionali);
 - **215.000 euro** per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali
- ❖ - **5.382.000 euro** per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di servizi

* I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica

La soglia comunitaria

- In proposito, si sottolinea che, allo stato – attese le incertezze in merito alla qualificabilità delle Istituzioni Scolastiche come amministrazioni autonome e non come strutture periferiche del MIUR, ritiene opportuno individuare, in via prudenziale, quale soglia comunitaria rilevante per le spese in economia delle Istituzioni Scolastiche, la soglia di minore entità,, individuata dalla normativa con riferimento alle autorità governative centrali, in luogo della soglia di maggiore importo, prevista per le amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali.
([MIUR Prot./AOODGAI/10565 del 4 luglio 2012](#))

Consip e MEPA

Innanzitutto occorre fare una distinzione tra convenzioni quadro (Consip) e Mercato Elettronico della PA., come scaturenti dal combinato disposto dei commi 149, 150, 154 e 158 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ([Legge di Stabilità 2013](#))

Convenzioni Consip

- Le **Convenzioni** sono contratti quadro stipulati da Consip*, quale **Centrale di Committenza** per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 26 Legge 488/99), nell'ambito dei quali i fornitori aggiudicatari di **gare** - esperite in modalità **tradizionale** o **smaterializzata** a seguito della pubblicazione di **bandi** - si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni che hanno effettuato l'**abilitazione** al sistema Acquisti in Rete.
- Tale modalità di acquisto, più idonea per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche standard, grazie all'aggregazione della domanda, permette di ottenere rilevanti economie di scala sia in termini di processo sia di risparmi sugli acquisti.

* *centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana*

Le centrali di committenza

- Amministrazione aggiudicatrice (amm.ne Stato; enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi comunque denominati costituiti da detti soggetti) che:
 - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
 - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori

Acquisti tramite CONSIP

- L'art. 1, comma 1 della DL 95/2012 stabilisce: *“I contratti stipulati ... in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”*.
- Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e quello indicato nel contratto.

Acquisti tramite CONSIP

La disciplina introdotta dalla L. 288/2012 (art. 1, comma 149, Legge stabilità) ha esteso l'obbligatorietà del ricorso alle convenzioni quadro a decorrere dal 1/1/2013 annoverando le Istituzioni Scolastiche tra i soggetti tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni quadro della CONSIP

Acquisti tramite CONSIP

- La nota MIUR prot. n. 2674 del 5/3/2013, ribadendo la disciplina introdotta dalla L. 288/2012 ha sollecitato l'attenzione delle Istituzioni Scolastiche sul dovere di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni quadro della CONSIP (art. 1, comma 149, Legge stabilità).

Acquisti tramite CONSIP – 2016

- Articolo 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016:
 - vengono modificati l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012.
 - L'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria.
 - Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012.

Acquisti tramite CONSIP

Tale obbligo è chiaramente vincolato alla presenza di convenzioni attive per i relativi beni e/o servizi da acquistare. Inoltre, come previsto dall'art. 1, comma 154, della legge 288/2012, è ammessa deroga al ricorso alle convenzioni CONSIP qualora i prezzi ivi applicati siano superiori a quelli presenti sul libero mercato ed “a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. Infatti, sono sollevate da nullità – e da responsabilità disciplinare e amministrativa – le stipule al di fuori dalle convenzioni quadro CONSIP, laddove il contratto venga stipulato ad un prezzo più vantaggioso rispetto a quello presente su CONSIP stessa.

Acquisti tramite CONSIP

E' necessario, quindi, che le Istituzioni Scolastiche, prima di effettuare ogni tipo di acquisto, verifichino la presenza di convenzioni attive. Qualora per i beni o servizi da acquistare non siano presenti convenzioni o, se presenti, non si traducano in risparmio, per quantità e prezzo, detti approvvigionamenti possono essere legittimamente effettuati secondo la norme di cui al D.I. 129/2018 e al D.Lgs 50/2016. In tal caso sarà indispensabile allegare al contratto stipulato una dichiarazione, ex art. 26, comma 3, della L. 488/1999, che evidenzi che il prodotto comperato non era presente, al momento dell'acquisto, nelle convenzioni attive o, se presente, non conveniente nel rapporto qualità e prezzo.

Acquisti tramite CONSIP

- La nota MIUR 2674 chiarisce, inoltre, che le Istituzioni Scolastiche, per l'acquisto di beni e servizi non presenti in apposite convenzioni CONSIP o per motivi di urgenza, possono procedere agli approvvigionamenti in maniera tradizionale, stipulando, tuttavia, contratti sottoposti a condizione risolutiva in caso di sopraggiunta disponibilità della relativa convenzione.

Acquisti tramite CONSIP

- La nota MIUR richiama infine la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, che, all'art. 1, commi 15 e 16, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, reca adempimenti di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (ora D.Lgs 50/2016).

Acquisti tramite CONSIP

- Con Nota 20 marzo 2013 prot. AOODGAI 3354 il Ministero risponde ai numerosi quesiti giunti dopo la pubblicazione della precedente nota Prot. 2674/2013 precisando che resta possibile procedere ad acquisti "extra Consip" nelle seguenti ipotesi:
 1. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;
 2. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;


Acquisti tramite CONSIP

3. laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

Disposizioni generali per l'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici

Art. 43 DI 129/2018

La scelta degli strumenti di acquisizione deve partire **dalla verifica della sussistenza e dell'idoneità di Convenzioni - quadro di Consip S.p.A.** Qualora, per la merceologia desiderata non esista o non sia idonea una Convenzione – quadro, è possibile ricorrere ad altri strumenti di acquisto.



Disposizioni generali per l'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici

Art. 43 DI 129/2018

Nel caso in cui non sia presente una Convenzione – quadro attiva, ovvero, pur essendo attiva, non risulti idonea, le **Istituzioni scolastiche possono ricorrere ad altri strumenti di acquisto.**



MEPA

- Il **Mercato Elettronico della P.A. (MePA)** è un mercato digitale in cui le Amministrazioni **abilitate** possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema.
- Consip definisce con appositi **bandi** le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi.
- Accedendo alla **Vetrina del Mercato Elettronico** o navigando sul **catalogo prodotti**, le Amministrazioni possono verificare l'offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze.
- Tale modalità di acquisto, per le sue peculiarità, è più adatta ad acquisti frazionati ed esigenze specifiche.

Le attuali procedure di acquisto nel MEPA

(© Consip)

ODA

Ordine diretto

Si accetta direttamente una o più offerte disponibili sul catalogo, senza negoziare le condizioni

RDO

Richiesta di offerta

Procedura di selezione del contraente; descrizione del bene, scelta dei fornitori da invitare

T.D.
NUOVO

Trattativa diretta
Affidamento diretto
ex art. 36, c 2 lett a)
D.Lgs 50/2016

Struttura e logica operativa del MEPA

The diagram consists of two large, brown, stylized arrows pointing in opposite directions. The left arrow points towards the left and contains text. The right arrow points towards the right and also contains text. The two arrows are positioned horizontally, with their shafts overlapping in the center.

Approccio merceologico: si
parte dal PRODOTTO ->
CARATTERISTICHE ->
PREZZO

IL SISTEMA NON GUIDA
L'OPERATORE
NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA
PROCEDURA LEGITTIMA DI
SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Presupposto di legittimità dell'ODA e TRATTATIVA DIRETTA

- DIPENDE DAL VALORE DEL CONTRATTO
- PER II.SS. -> art. 45 D.I. n. 129/2018

Fino a 10.000 euro - o al diverso importo fissato dal CdI - e comunque fino a € 40.000 (139.000) , **possibile affidamento diretto da motivarsi adeguatamente nella determina a contrarre**

Natura e presupposti della RDO

- **DIPENDE DAL VALORE DEL CONTRATTO E COMUNQUE ENTRO I VALORI DELLE SOGLIE COMUNITARIE**
- PER II.SS. -> art.45 D.I. n.129/2018.
- **VALORE SUPERIORE A € 10.000 - o alla diversa soglia eventualmente fissata dal C.d.I entro i 40000 euro (139.000) – e fino a € 1.000.000 (lavori) o € 140.000 (beni e servizi)****
- Possibile procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori opportunamente individuati
- **Da 1.000.000 (lavori) fino a soglia comunitaria ****
- Possibile procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori opportunamente individuati
- Obbligo di successiva pubblicazione dell'elenco degli invitati

*(** vedi anche novità 2021)*

Svolgimento della gara: si effettuano on line i seguenti passaggi



Possibili criticità

- La procedura RDO **segue lo schema del Codice degli Appalti**, traducendo a livello informatico le diverse fasi dell'evidenza pubblica
- Il MEPA infatti:
 - distingue nettamente la fase dell'aggiudicazione (prodromica) da quella della conclusione del contratto (successiva e autonoma);
 - articola la fase dell'aggiudicazione in provvisoria e definitiva;
 - non affronta espressamente la questione dei controlli sui requisiti soggettivi;
 - non esime la P.A. dall'obbligo motivazionale e regolamentare.

Conclusione del contratto nel MEPA. Cosa dice la norma:

Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante procede nei confronti dell'esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva e nel caso siano stati consultati più fornitori a rendere noto ai controinteressati l'esito della procedura.

Conclusione del contratto nel MEPA. Cosa dicono le istruzioni operative:

In caso di procedura RDO:

- Una volta “approvata” l’aggiudicazione definitiva, il sistema genera il modello di contratto telematico che il P.O. dovrà sottoscrivere con la firma digitale.
- L’invio telematico alla ditta del contratto così sottoscritto è il momento di conclusione del contratto.
- Non è preso in considerazione lo scambio di offerta e accettazione -> la comunicazione dell’aggiudicazione non costituisce il contratto (secondo il sistema).

La clausola *stand still*?

Art. 32 nuovo Codice

Il termine dilatorio di 35 gg per la stipula del contratto dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva (cd. *stand still*) **NON** si applica, tra l'altro, nei casi di:

- appalto basato su un accordo quadro;
- appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- **acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione;**
- **nel caso di affidamenti effettuati sottosoglia ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).**

I controlli sui requisiti restano doverosi

- 1) Sono a carico della stazione appaltante.
- 2) L'art. 32 del Codice prevede che i controlli siano effettuati dopo l'aggiudicazione e prima della stipula.
- 3) Utilizzando il MEPA può essere operativamente più semplice effettuare i controlli tra l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva.

<http://www.appaltiecontratti.it/2018/10/15/verifica-dei-requisiti-la-stazione-appaltante-non-e-vincolata-alle-risultanze-del-sistema-avcpass/>

Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'ANAC di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle P.A. e loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni indicate al successivo articolo 3, alla trasmissione delle informazioni all'Autorità e sono sottoposte al suo controllo ai fini della relazione alla Corte dei Conti. (Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013)

Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'ANAC di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

Le informazioni (da predisporre in formato tabella) oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte dei soggetti indicati sono le seguenti:

- **CIG**
- **Struttura proponente** (Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente)
- **Oggetto del bando** (oggetto del lotto identificato dal CIG)
- **Procedura di scelta del contraente**
- **Elenco degli operatori invitati a presentare offerte**
(Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti)

Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'ANAC di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

- **Aggiudicatario** (Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti)
- **Importo di aggiudicazione** (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA)
- **Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura** (Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di ultimazione lavori, servizi o forniture)
- **Importo delle somme liquidate** (Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA)

Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'ANAC di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

i soggetti interessati sono tenuti a:

- trasmettere all'Autorità, mediante PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, una comunicazione attestante l'avvenuto adempimento. Tale comunicazione deve riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a: codice fiscale della Stazione Appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni in formato digitale standard aperto;
- pubblicare sul proprio sito web le informazioni secondo la struttura definita dall'Autorità e condivisa con CiVIT.

Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'ANAC di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

Sul sito ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/adempimenti-legge-190/2012-art.-1-comma-32-7>) è presente il modulo per la dichiarazione di adempimento agli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016